Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2005

relativa all'aiuto finanziario della Comunità per il funzionamento di alcuni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario nel 2005

[notificata con il numero C(2005) 606]

(Le versioni danese, inglese, francese, tedesca, spagnola e svedese sono le sole facenti fede)

(2005/237/CE)

(GU L 72 del 18.3.2005, pag. 47)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2005/935/CE della Commissione del 22 dicembre 2005	L 340	78	23.12.2005

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2005

relativa all'aiuto finanziario della Comunità per il funzionamento di alcuni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario nel 2005

[notificata con il numero C(2005) 606]

(Le versioni danese, inglese, francese, tedesca, spagnola e svedese sono le sole facenti fede)

(2005/237/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ([1]), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno concedere un aiuto finanziario comunitario ai laboratori di riferimento della Comunità, da questa designati, al fine di agevolarne l'espletamento delle funzioni e dei compiti specificati dalle direttive e dalle decisioni seguenti:

— direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ([2]),

— direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle ([3]),

— direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ([4]),

— direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ([5]),

— direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci ([6]),

— direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi ([7]),

— direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina ([8]),

([1]) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
([2]) GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.
([3]) GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
([4]) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
([5]) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
([6]) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
([7]) GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
([8]) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

▼B

— direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ([1]),

— decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici ([2]),

— direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana ([3]),

— decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l'organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura ([4]).

(2) Il contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere concesso a condizione che gli interventi previsti siano realizzati in maniera efficace e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite.

(3) Per motivi di bilancio l'aiuto comunitario dovrebbe essere concesso per un periodo di un anno.

(4) Occorre concedere per lo stesso periodo un contributo finanziario supplementare per l'organizzazione di un seminario annuale nel settore di competenza dei laboratori di riferimento comunitari.

(5) I programmi di lavoro e le relative stime di bilancio presentati dai laboratori di riferimento comunitari per il 2005 sono stati valutati dalla Commissione.

(6) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ([5]), le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento citato.

(7) Il regolamento (CE) n. 156/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativo all'assistenza finanziaria della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento ai sensi dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE ([6]) definisce le spese ammissibili dei laboratori comunitari di riferimento che ricevono un'assistenza finanziaria in applicazione dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE nonché le procedure per la dichiarazione di spesa e l'effettuazione di audit.

(8) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la peste suina classica la Comunità concede un aiuto finanziario alla Germania per le funzioni e i compiti di cui all'allegato IV della direttiva

([1]) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.
([2]) GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2003/60/CE della Commissione (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 30).
([3]) GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
([4]) GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19.
([5]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
([6]) GU L 27 del 30.1.2004, pag. 5.

▼B

2001/89/CE, che saranno espletati dall'Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover, Germania.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 200 000 EUR per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2005.

L'aiuto finanziario della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici per la peste suina classica è fissato ad un massimo di 30 000 EUR.

Articolo 2

Per la malattia di Newcastle la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per le funzioni e i compiti di cui all'allegato V della direttiva 92/66/CEE, che saranno espletati dal Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 50 000 EUR per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2005.

Articolo 3

Per l'influenza aviaria la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per le funzioni e i compiti di cui all'allegato V della direttiva 92/40/CEE, che saranno espletati dal Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di ►M1 285 000 EUR ◄ per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2005.

Articolo 4

Per la malattia vescicolare dei suini la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per le funzioni e i compiti di cui all'allegato III della direttiva 92/119/CEE, che saranno espletati dal Pirbright Laboratory, Regno Unito.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 100 000 EUR per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2005.

Articolo 5

Per le malattie dei pesci la Comunità concede un aiuto finanziario alla Danimarca per le funzioni e i compiti di cui all'allegato C della direttiva 93/53/CEE, che saranno espletati dal Danish Institute for Food and Veterinary Research, Aarhus, Danimarca.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 145 000 EUR per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2005.

Articolo 6

Per le malattie dei molluschi bivalvi la Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per le funzioni e i compiti di cui all'allegato B della direttiva 95/70/CE, che saranno espletati dall'IFREMER, La Tremblade, Francia.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 90 000 EUR per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2005.

Articolo 7

Per la peste equina la Comunità concede un aiuto finanziario alla Spagna per le funzioni e i compiti di cui all'allegato III della direttiva 92/35/CEE, che saranno espletati dal Laboratorio central de veterinaria de Madrid, Algete, Spagna.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 35 000 EUR per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2005.

▼B

Articolo 8

Per la febbre catarrale degli ovini la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per le funzioni e i compiti di cui all'allegato II della direttiva 2000/75/CE, che saranno espletati dal Pirbright Laboratory, Regno Unito.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 150 000 EUR per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2005.

L'aiuto finanziario della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici per la febbre catarrale degli ovini è fissato ad un massimo di 15 000 EUR.

Articolo 9

Per i test sierologici della rabbia la Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per le funzioni e i compiti di cui all'allegato II della decisione 2000/258/CE del Consiglio, che saranno espletati dal laboratorio dell'A.F.S.S.A., Nancy, Francia.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 150 000 EUR per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2005.

Articolo 10

Per la peste suina africana la Comunità concede un aiuto finanziario alla Spagna per le funzioni e i compiti di cui all'allegato V della direttiva 2002/60/CE, che saranno espletati dal Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Spagna.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 100 000 EUR per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2005.

L'aiuto finanziario della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici per la peste suina africana è fissato ad un massimo di 30 000 EUR.

Articolo 11

Per la valutazione dei risultati delle prove sui bovini riproduttori di razza pura e l'uniformazione dei metodi di prova la Comunità concede un aiuto finanziario alla Svezia per le funzioni e i compiti di cui all'allegato II della decisione 96/463/CE, che saranno espletati dall'INTERBULL Centre, Uppsala, Svezia.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 65 000 EUR per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2005.

Articolo 12

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.